

## ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO

- Stampa DUE COPIE (una per la Camera ed una per il Senato) della protesta/reclamo che trovi all'indirizzo web <http://www.terra32.it/CdCTs/reclamoodaconsegnarealseggio.pdf>
- se lo desideri, nella casella "ulteriori ed eventuali ragioni di reclamo" aggiungi quello che ritieni opportuno, altrimenti barra la casella;
- completale con i tuoi dati e firmale entrambe;
- portale al seggio elettorale con il certificato elettorale, un documento valido e il tuo Codice Fiscale.

Se hai necessita' di chiarimento ed approfondimenti potrai trovare tutta la documentazione sulla legge elettorale ed i ricorsi presentati sul Bolg: [Coordinamentoperlarappresentanza.blogspot.com](http://Coordinamentoperlarappresentanza.blogspot.com) o scrivere direttamente una email a [per.la.rappresentanza@gmail.com](mailto:per.la.rappresentanza@gmail.com)

### SE VOTERAI:

Dopo aver votato quando consegni le schede rivolgiti al Presidente e/o al Segretario di seggio e dichiara: ***"Intendo presentare un reclamo perche' ritengo incostituzionale la vigente legge elettorale Rosatellum e chiedo che siano allegati ai rispettivi verbali del voto per Camera e Senato i documenti da me sottoscritti"***.

### SE NON INTENDI VOTARE:

Presenta la tessera elettorale ed il tuo documento di identita' ed al momento della consegna delle schede non le prendere e dichiara: ***"non Intendo votare e presento un reclamo perche' ritengo incostituzionale la vigente legge elettorale Rosatellum e chiedo che siano allegati ai rispettivi verbali del voto per Camera e Senato i documenti da me sottoscritti"***.

In entrambe i casi la corretta gestione dei verbali è infatti **competenza specifica del Segretario del Seggio ed a lui dovete rivolgervi per la verbalizzazione, e non al Presidente**. È il Segretario che risponde direttamente, di fronte alla Legge, dell'eventuale non verbalizzazione della protesta/reclamo agli Ufficiali Giudiziari, non il Presidente.

### DOPO AVER PRESENTATO IL RECLAMO:

Per dare più forza a questa iniziativa sarebbe molto utile che ci comunicassi la tua adesione a questa email , indicando in che comune hai votato [per.la.rappresentanza@gmail.com](mailto:per.la.rappresentanza@gmail.com)

### ULTERIORI ISTRUZIONI IN CASO DI PROBLEMI:

Se da parte del Presidente, del Segretario o di chi per esso, vengono fraposte difficoltà nel recepimento e verbalizzazione del reclamo, chiedi di poter parlare direttamente con il Segretario:

- non reagire in alcun modo, non alzare la voce o metterti a discutere, per evitare di essere accusato di turbativa elettorale e mostra il testo degli articoli di legge che ti danno il diritto di presentare questo reclamo (vedi sotto questi articoli che ti riportiamo in allegato);
- in caso di ulteriore rifiuto a verbalizzare dichiara a voce udibile e chiara rivolgendoti al Segretario del Seggio, non al Presidente, che consegnerai il reclamo alle Forze dell'Ordine presenti al seggio. Nel caso che neanche questi volessero verbalizzare comunica che presenterai un esposto/denuncia alle autorità competenti (Carabinieri o Polizia di Stato);
- Quindi ritirare i documenti e uscire con calma dal Seggio.

Se hai dei dubbi o problemi potrai scrivere a questo indirizzo email:  
[per.la.rappresentanza@gmail.com](mailto:per.la.rappresentanza@gmail.com)

---

**ESEMPIO DI EVENTUALE DENUNCIA DA PRESENTARE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI:**

**Io sottoscritto "Nome e Cognome, Codice Fiscale: nato in "Luogo di Nascita", il "Data di Nascita", residente in "Luogo di Residenza", titolare della Tessera Elettorale n. "Numero Tessera", dichiaro di essermi presentato al Seggio N. "Numero del Seggio", del Comune "Nome del Comune" presso il quale sono regolarmente iscritto, al fine di esercitare il mio diritto-dovere di cittadino elettore.**

**Era mia intenzione di avvalermi del diritto di verbalizzare una protesta/reclamo, sancito dalla Legge Elettorale (Artt. 74, 87 e 104 Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche), ma: (Aggiungere breve descrizione di quanto avvenuto al Seggio, es.):**

*"Il Segretario si e' rifiutato di mettere a verbale la Protesta/Reclamo e di accogliere il documento che ho chiesto di allegare".*

**In Fede**

*(data e firma)*

**ALLEGATI RIFERIMENTI DI LEGGE (Artt. 74, 87, 104 del D.P.R. 30/03/1957 n. 361 )**

**Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361**

*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.*

*(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2022)*

(GU n.139 del 03-06-1957 - Suppl. Ordinario)

**TITOLO V \_ DELLO SCRUTINIO**

Testo in vigore dal: 31-12-2005

(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 74)

**Art. 74.**

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 26, ultimo comma, 47, ultimo comma, 49, ultimo comma, 50, comma 5°, e 53, primo comma).

Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e' redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti ((...)) delle liste presenti.

Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste ((...))) e delle decisioni del presidente, nonche' delle firme e dei sigilli.

Il verbale e' atto pubblico.

**Aggiornamento Art. 74**

La LEGGE 21 dicembre 2005, n. 270 (in SO n.213, relativo alla G.U. 30/12/2005, n.303)

[ha disposto \(con l'art. 6, comma 29, lettera a\)\) la modifica dell'art. 74, comma 1; \(con l'art. 6, comma 29, lettera b\)\) la modifica dell'art. 74, comma 2 del Testo unico.](#)

**Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361**

*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.*

*(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2022)*

(GU n.139 del 03-06-1957 - Suppl. Ordinario)

**TITOLO V \_ DELLO SCRUTINIO**

Testo in vigore dal: 18-6-1957

(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 87)

**Art. 87.**

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 62).

Alla Camera dei deputati e' riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attivita' o posteriormente.

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.

Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

**Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361**

***Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.***

*(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2022)*

(GU n.139 del 03-06-1957 - Suppl. Ordinario)

**TITOLO VII \_ DISPOSIZIONI FINALI**

Testo in vigore dal: 31-12-2005

(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 104)

**Art. 104.**

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78).

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 10.000. Se il reato e' commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 20.000.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullita' delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, e' punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.

I rappresentanti ((...)) e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 20.000.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.

**Aggiornamento Art. 104:**

La LEGGE 21 marzo 1990, n. 53 (in G.U. 22/03/1990, n.68)

[ha disposto \(con l'art. 17, comma 2\) l'introduzione di un comma dopo secondo all'art. 104 del testo unico allegato.](#)

La LEGGE 16 gennaio 1992, n. 15 (in G.U. 22/01/1992, n.17)

[ha disposto \(con l'art. 13, comma 1\) la modifica dell'art. 104, comma 4 del testo unico allegato.](#)

Il DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 534 (in SO n.119, relativo alla G.U. 27/12/1993, n.302)

[ha disposto \(con l'art. 3, comma 1, lettera o\)\) la modifica dell'art. 104, comma 6 del Testo unico.](#)

La LEGGE 21 dicembre 2005, n. 270 (in SO n.213, relativo alla G.U. 30/12/2005, n.303)

[ha disposto \(con l'art. 6, comma 33\) la modifica dell'art. 104, comma 6 del Testo unico.](#)